

**Accordo sindacale ai sensi degli art. 29 e 30 D.Lgs. n. 148/2015  
per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale**

Oggi, 9 aprile 2020 in modalità a distanza si sono incontrati:

- La società Ipsos Srl rappresentata dal Sig. Nicola Neri
  - Filcams- Cgil rappresentata dal Sig. Roberto Brambilla con delega nazionale.
  - Fisascat CISL rappresentata da Stefania Chicca
  - UILtucs rappresentata da Paolo Proietti
- (di seguito, collettivamente, "Le Parti")


**Premesso che:**

1. la scrivente Società opera nel settore delle ricerche di mercato, applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio, ha comunicato in data 30 marzo 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate a ottenere il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art.29 e art.30 del D.lgs 148/2015 e del decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343.
2. la richiesta di attivare F.I.S "Fondo di Integrazione Salariale" si rende necessaria a causa della diminuzione di attività aziendale a seguito delle disposizioni governative nazionali, regionali e locali predisposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus" le quali hanno comportato la riduzione delle attività con conseguenze gravi sulla sostenibilità economica delle stesse e pertanto sull'occupazione;
3. la Società dichiara di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015;
4. Le riduzioni di attività determinate dai recenti eventi sanitari, poiché oggettivamente non evitabili, esonerano dal requisito soggettivo dei 90gg di anzianità per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
5. le Parti considerano il ricorso al Fondo d'integrazione salariale quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;

**Tutto ciò premesso, Le parti convengono quanto segue:**

- a) La Società applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio, ed occupa mediamente alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
- b) Le Parti, a fronte della riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui art. 29 e art. 30 del D.Lgs. 148/2015 – assegno ordinario.
- c) La riduzione interesserà tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati nelle unità locali di Milano, Roma e Bari. E più in dettaglio: 185 dipendenti per la sede di Milano, 16 per la sede di Roma e 15 per la sede di Bari.

La riduzione oraria avverrà su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate o mezze giornate.



In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.

La programmazione della riduzione oraria avverrà su base mensile.

La riduzione verrà distribuita in maniera equa tra i dipendenti, inizialmente, nell'ordine del 30%-40% ed eventualmente fino ad un massimo del 50%, a seconda della diminuzione del carico di lavoro.

- d) La causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili alla Società o a dipendenti (*COVID-19*)
- e) Le Parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario a decorrere dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2020.
- f) La Società presenterà nei termini di legge domanda di accesso al FIS per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 c. 1 D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.Lgs 148/2015.
- g) L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015 verrà anticipata in favore dei lavoratori direttamente dalla Società, alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS;
- h) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno in base alle previsioni del contratto collettivo;
- i) Entro 15 giorni dal termine della Fis, o precedentemente su richiesta di una delle parti, verrà fissato un incontro di verifica anche in riferimento alle riduzioni orari con il coinvolgimento delle RSA/RSU o su richiesta di una delle Parti anche a livello Territoriale;
- j) Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, le parti si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
- k) Durante la vigenza del presente accordo, l'Azienda si impegna a non effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non aprire la procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91.

La Società si impegna a diffondere il presente accordo alle Rappresentanze Sindacali delle OO.SS firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto,

La Società



Filcams- Cgil Nazionale



Fisascat – Cisl Nazionale



Uiltucs Nazionale

